

PARTE SECONDA

L'ATTIVITÀ

CAPITOLO I

LA TUTELA

a) Gli accompagnamenti per impegni di giustizia

Nell'arco di tempo tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2003, il Servizio Centrale di Protezione, agendo da tramite tra l'Autorità giudiziaria e le Forze di polizia territoriali, ha organizzato **7727** accompagnamenti per impegni di giustizia di collaboratori e **70** per testimoni.

Non si sono registrate sensibili variazioni rispetto al precedente semestre, in cui vennero predisposti 7743 servizi per collaboratori e 77 per testimoni.

In **1706** casi riguardanti collaboratori e **8** per testimoni, si è fatto ricorso alla videoconferenza, con un incremento complessivo rispetto al secondo semestre del 2002, in cui i servizi furono, rispettivamente, 1517 e 14.

L'incremento è confortante, in quanto la videoconferenza può ridurre i continui spostamenti delle persone sotto protezione per comparire nelle sedi giudiziarie.

Una sensibile riduzione degli spostamenti, abbinata ad una considerevole distanza dalla sede naturale dei processi, conferisce più ampi margini di sicurezza ai soggetti protetti e al personale preposto alla loro tutela.

Tali fattori, unitamente a quello del decremento delle spese di viaggio e missione a causa dei ridotti spostamenti, inducono ad auspicare un sempre maggiore ricorso alle videoconferenze.

Le modalità di effettuazione degli accompagnamenti vengono stabilite dalle Forze di polizia territoriali. Nel semestre in esame, tuttavia, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza è intervenuto per impartire alcune

direttive in materia, come, ad esempio, per il transito sulla rete autostradale.

In questo semestre, si è confermata la gravosità dell'onere di risorse umane e finanziarie a carico degli Organi territoriali di Polizia per l'effettuazione dei servizi. La Polizia di Stato ne ha effettuati oltre 2700, mentre 4472 sono stati quelli eseguiti dall'Arma dei Carabinieri e 613 dalla Guardia di Finanza.


Le spese complessive di missione e lavoro straordinario per il personale impiegato hanno superato i due milioni di euro. In merito, è doveroso sottolineare che queste spese sono imputate ai normali capitoli finanziari, mentre quelle di viaggio, vitto e alloggio per la persona protetta sono a carico dei fondi per la protezione speciale.

b) *La schermatura dell'identità*

Nel semestre oggetto della presente Relazione, il Servizio Centrale di Protezione ha continuato a fornire i documenti di copertura necessari a proteggere la riservatezza dell'identità delle persone sotto protezione.

In esecuzione di tale attività, sono stati emessi **730** documenti di questo tipo, la cui suddivisione è evidenziata nello schema a lato.

Sono inoltre state curate le procedure di rinnovo di **255** carte d'identità e **15** patenti di guida, con i nominativi reali delle persone



protette, che erano giunte a scadenza durante il periodo del programma.

Si è anche provveduto a **305** trasferimenti di residenza anagrafica delle persone sotto protezione dalla località di origine a poli anagrafici in città preventivamente individuate dal Servizio Centrale e a **27** trasferimenti di pensioni, in modo da permettere ai titolari di riscuotere gli emolumenti in località protetta.

Nel semestre in esame, la Commissione Centrale ha rilasciato l'autorizzazione al cambio delle generalità per **3** testimoni di giustizia e **5** familiari, nonché per 11 familiari di collaboratori.

Come già evidenziato nella precedente Relazione semestrale, l'applicazione del cambio delle generalità trova difficoltà nei confronti di collaboratori che stanno scontando la pena in regime di detenzione domiciliare o condannati a pene accessorie. Sono allo studio misure per risolvere il problema.

c) *I benefici penitenziari*

Il grafico che segue rappresenta la posizione giuridica dei 1110 collaboratori della giustizia alla data del 30 giugno 2003.




Come è noto, la legge 13/2/2001, n.45, ha introdotto una serie di limitazioni e filtri alla concessione delle misure alternative alla detenzione per i collaboratori di giustizia.

In questa prospettiva, le predette misure, in merito alle quali la decisione spetta alla Magistratura di sorveglianza, possono essere concesse solo a chi ha fornito una collaborazione rilevante e genuina, ha reciso completamente i legami con la criminalità organizzata o eversiva, maturando un ravvedimento per i delitti commessi, e ha scontato in carcere almeno un quarto della pena o dieci anni in caso di ergastolo.

Il Legislatore ha introdotto questi criteri, applicabili, secondo i principi della successione cronologica delle leggi penali, ai collaboratori ammessi al programma di protezione in data successiva all'entrata in vigore della legge 45/2001, per attenuare un eccesso di premialità della precedente disciplina, nella quale non era stabilito alcun periodo minimo di permanenza in carcere per l'accesso alle misure.

Giova soggiungere che la Corte di Cassazione (1° Sezione, sent. N. 30740 del 13/9/2002) ha ribadito la competenza del Tribunale di Sorveglianza di Roma a decidere sulle richieste di benefici penitenziari dei collaboratori ammessi al programma di protezione.



Per tornare ai dati relativi al semestre in esame, il grafico a fianco indica il rapporto tra le istanze di misure alternative alla detenzione pervenute al predetto Tribunale di Sorveglianza e quelle accolte.

CAPITOLO II

L'ASSISTENZA

a) *Le misure economiche*

Nel semestre iniziale del 2003, la spesa complessiva per l'attuazione delle speciali misure di protezione ha raggiunto la cifra di € 26.501.765, con una diminuzione di € 7.435.237 rispetto al semestre precedente.

La ripartizione percentuale delle spese è riportata nel grafico che segue.



Le voci di maggiore incidenza sono, come nel semestre precedente, quelle relative agli assegni mensili di mantenimento e alle locazioni degli appartamenti. Una quota consistente riguarda anche le spese varie, tra le quali rientrano anche le capitalizzazioni finalizzate al reinserimento sociale

di collaboratori e testimoni, che hanno permesso a questi ultimi di uscire dal programma e iniziare un'attività lavorativa.

Al riguardo, è doveroso specificare che tali capitalizzazioni, che consistono in contributi economici di importo corrispondente alle misure di assistenza economica erogate mensilmente rapportate ad un periodo di tempo predeterminato, non hanno fatto crescere il livello complessivo della spesa.

In merito alle spese per l'assistenza legale, esse, in base ai criteri introdotti dall'art. 6 della legge 13/2/2001, n. 45, che ha modificato l'art. 13, comma 6, ultima parte, della legge 15/3/1991, n. 82, vengono ora liquidate con un decreto del giudice, previo parere del Consiglio dell'ordine degli avvocati.

Nel semestre in esame, sono stati temporaneamente sospesi i pagamenti ai legali per le prestazioni rese in favore dei collaboratori di giustizia, in attesa di un parere, richiesto all'Agenzia delle Entrate, sull'applicabilità ai predetti compensi delle ritenute alla fonte a titolo d'acconto, ai sensi dell'art. 29, comma 5, del DPR 29/9/1973, n. 600.

La questione si presentava particolarmente complessa, poiché le prestazioni dei legali sono formalmente rese ai collaboratori di giustizia, che, in quanto soggetti privati, non sono legittimati ad applicare la ritenuta d'acconto. Il Servizio Centrale di Protezione interviene provvedendo ai pagamenti, ma non in quanto destinatario della prestazione.

L'Agenzia si è espressa in favore dell'applicabilità, per l'avvenire, della ritenuta d'acconto, ritenendo, tuttavia, giustificabili le procedure adottate in passato, per l'obiettivo difficoltà interpretativa delle disposizioni richiamate, con riguardo alla specifica normativa sui collaboratori di giustizia, e per le preminenti esigenze di pubblica sicurezza relative al settore in esame.